



A tutti i Soci

Alleghiamo alla presente il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito ai nuovi prezzi delle targhe automobilistiche.

Come si può vedere (e com'era ovvio) il DTT, con il file avvisi di ieri, ha comunicato il prezzo finale, quello cioè da versare.

I nuovi importi (è stato infatti scritto di nuovi importi e non di aumenti) sono un mix di aumenti e di diminuzioni.

Si fa inoltre notare che la quota di maggiorazione delle targhe di prova, che interessa tutti gli studi di consulenza abilitati alla produzione delle stesse, è aumentata di Euro 0,05 (5 eurocent), per cui dal 10/10 p.v. compreso l'importo da versare sarà di 5,55 euro.

Il riferimento nel file avvisi al "tipo A" per le targhe ripetitrici auto è solo un refuso. E' stata inoltre, per completezza verificata - e la si conferma - la corrispondenza degli importi del file avvisi con quelli del decreto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi  
Ottorino Pignoloni

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

VISTO l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall' art 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

VISTO l'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, il quale stabilisce i criteri di utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui al citato articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

VISTA la lettera del 23 marzo 2005 - protocollo n. 29558, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;

RITENUTO di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

SENTITO il Ministero dell' Economia e delle Finanze

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

TIPO DI TARGA	COSTO DI PRODUZIONE	QUOTA DI MAGGIORAZIONE	PREZZO DI VENDITA
---------------	---------------------	------------------------	-------------------

**AUTOVEICOLI:**

**targa anteriore + targa posteriore di formato A**

comprenditive dei tasselli autoadesivi .....	€ 25,19	€ 12,60	€ 37,79
--	---------	---------	---------

- per le province di:

AOSTA, BOLZANO, TRENTO .....	€ 27,55	€ 13,78	€ 41,33
------------------------------	---------	---------	---------

**targa anteriore + targa posteriore di formato B**

comprenditive dei tasselli autoadesivi .....	€ 24,96	€ 12,48	€ 37,44
--	---------	---------	---------

- per le province di:

AOSTA, BOLZANO, TRENTO .....	€ 27,33	€ 13,67	€ 41,00
------------------------------	---------	---------	---------

**- ESCURSIONISTI ESTERI**

targa anteriore + targa posteriore comprenditive dei bollini autoadesivi .....	€ 20,01	€ 10,01	€ 30,02
---	---------	---------	---------

- CC, CD, NU

targa anteriore + targa posteriore .....	€ 20,01	€ 10,01	€ 30,02
--	---------	---------	---------

- RIMORCHI .....	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
------------------	---------	--------	---------

- RIPETITRICI .....	€ 14,93	€ 7,47	€ 22,40
---------------------	---------	--------	---------

**MOTOVEICOLI:**

targa anteriore comprenditiva dei tasselli autoadesivi ..	€ 13,42	€ 6,71	€ 20,13
---	---------	--------	---------

- per le province di:

AOSTA, BOLZANO, TRENTO .....	€ 14,61	€ 7,31	€ 21,92
------------------------------	---------	--------	---------

**- ESCURSIONISTI ESTERI**

comprenditive dei bollini autoadesivi .....	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
---	---------	--------	---------

**MACCHINE AGRICOLE:**

- POSTERIORE .....	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
--------------------	---------	--------	---------

- RIMORCHI .....	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
------------------	---------	--------	---------

- RIPETITRICI .....	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
---------------------	---------	--------	---------

**MACCHINE OPERATRICI:**

- SEMOVENTI .....	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
-------------------	---------	--------	---------

- TRAINATE .....	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
------------------	---------	--------	---------

- RIPETITRICI .....	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
---------------------	---------	--------	---------

TARGHE PROVA

- NUOVO TIPO ..... € 11,09      € 5,55      € 16,64

CONTRASSEGNI CICLOMOTORI:

- POSTERIORE ..... € 7,63      € 3,82      € 11,45

Art. 2

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II - categoria VII - capitolo 2371 e, per un terzo, al titolo II - categoria VII - capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per le attività previste dall'art. 208, comma 2 del decreto legislativo n° 285 del 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma. 18 luglio 2005

Il Ministro